

**Corte Europea dei Diritti dell’Uomo presso il Consiglio d’Europa, F-67075 –
Strasbourg Cedex, France**

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Consiglio d’Europa

Strasburgo – Francia

RICORSO

Presentato in applicazione dell’art. 34 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e
degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

1. LE PARTI:

A. IL RICORRENTE/LA RICORRENTE

1. Cognome_____2. Nome_____
2. Sesso_____
3. Nazionalità_____
4. Professione_____
5. Data e luogo di nascita_____
6. Domicilio_____
7. Telefono_____
8. Indirizzo attuale_____

Rappresentato/a e Difeso/a da

9. Nome e cognome del rappresentante: Angela Maria Fasano
10. Professione del rappresentante: AVVOCATO.
11. Indirizzo del rappresentante: Via Catania 42 C – 90141 - PALERMO
12. Tel: 091341301 - email: studiolegale.fasano@alice.it –
pec:studiolegaleavvocatofasano@pec.it

B. L'ALTRA PARTE CONTRAENTE

13. Repubblica Italiana

II: Esposizione dei fatti

- A) Il ricorrente è dipendente delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana– cd **operai forestali della Regione siciliana** – con rapporto di lavoro a **tempo determinato** nel contingente di appartenenza.
- B) Il ricorrente, nella specie, ha lavorato alle dipendenze delle amministrazioni interessate con contratti a tempo determinato per periodi complessivamente superiori ai 36 mesi (cfr. **All. 1 certificato storico di servizio**).
- C) Il ricorrente, invero, è un precario storico della Regione siciliana, il cui rapporto di precariato, basato su annuali rinnovi da oltre 10 anni, 20 anni e, nei casi più gravi, 30 anni risulta il più vetusto d'Europa.
- D) Il ricorrente, inoltre, avendo prestato servizio a tempo determinato in favore dell'Amministrazione regionale siciliana con contratti successivi per più di 36 mesi in mansioni equivalenti, ha concluso di aver diritto a che il proprio rapporto di lavoro sia considerato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e/o 4, e/o 4-bis, del Decreto legislativo n. 368/2001, così come sarebbe previsto dalla clausola 5, n.2, dell'accordo quadro comunitario sul contratto a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, di cui il D.Lgs. n.368/2001 è disciplina nazionale attuativa (giusta legge delega comunitaria n. 422/2000).
- E) Sottolinea, ancora, il ricorrente che i rinnovi contrattuali **stagionali non specificano le causali delle assunzioni e dei continui rinvii**, per cui mancano le ragioni oggettive che legittimano il ricorso della pubblica amministrazione all'apposizione del termine contrattuale, in violazione così degli artt. 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (d'ora innanzi, Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000, degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi, CEDU), nonché dei principi comunitari di necessaria giustificazione causale del recesso, di parità di trattamento, divieto di discriminazione e di tutela giurisdizionale effettiva.
- F) **Nel caso dei lavoratori forestali a tempo determinato appare palese una circostanza: violazione della Direttiva per abuso dei rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.**

- G) **Purtroppo le intenzioni del governo di stabilizzare la categoria, sono state ostentate in campagna elettorale**; terminata la campagna i lavoratori sono stati nuovamente abbandonati ed illusi.
- H) Un team lavorativo fatto soprattutto di **precari**; sei mesi di impiego e altri sei di disoccupazione. Il tutto rinnovato ogni anno, da dieci, venti ed anche trent'anni!. Un meccanismo diventato uno dei più fulgidi combinati disposti tra **sprechi e clientele** esistenti in Italia.
- I) Non può revocarsi in dubbio, quindi, che attraverso i reiterati rapporti contrattuali del ricorrente si è fatto fronte ad un fabbisogno permanente e durevole dell'impresa o dell'attività, con la conseguenza che essi devono essere convertiti in contratti o rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
- J) I certificati storici di servizio allegati, sono prova, certa ed inconfutabile, dell'abuso che sta concretizzando in danno del ricorrente.
- K) Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al generale canone ermeneutico dell'obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono poco conformi al diritto comunitario.
- L) La condotta statale e regionale appare ancor più grave ove si consideri che la Repubblica italiana ha avviato nel 2015 con legge 107 un piano di stabilizzazione di tutto il personale docente precario aventi il requisito dei 36 mesi di servizio effettivo (cfr. all. 2). **Quindi, lo Stato italiano, all'interno del proprio territorio, ha legittimato la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici**. La circostanza appare ancor più grave ove si consideri che gli anni di servizio dei ricorrenti sono superiori rispetto a quelli resi dal **personale docente**. Ad oggi la Repubblica italiana e la Regione siciliana non hanno MAI reso congrua motivazione su tale contraddittoria condotta di guisa che si sta ancora profilando una grave ed ingiustificata **disparità di trattamento tra lavoratori pubblici dipendenti che operano e rendono la prestazione all'interno dello Stato, in difetto di logica giustificazione**.

- M) Nonostante le formali diffide, ad oggi, né il Governo statale né il Governo della Regione siciliana hanno posto un freno a questo abuso di potere che continua a concretizzarsi in danno dei lavoratori forestali siciliani.
- N) Non esiste in Italia uno strumento giudiziario che possa porre un freno a tali condotte amministrative, atteso anche il dictat di chiusura reso dalla Cassazione che nega il diritto alla conversione.
- O) **III: Esposizione delle violazioni della convenzione lamentate dal ricorrente nonché delle relative argomentazioni**

VIOLAZIONE ART. 14 DELLA CEDU BASATA SULL'APPARTENZA AD UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI. VIOLAZIONE ART. 6 DELLA CEDU

Lo stato italiano e la Regione siciliana, ad oggi, non hanno reso congrua motivazione sulle circostanze che, tra i confini statali italiani, vi sono categorie di lavoratori precari che hanno ottenuto la stabilizzazione ed altri, invero, a cui è stata negata.

E ciò anche in considerazione della circostanza che non esiste una misura sanzionatoria al riguardo.

Emblematico il dispositivo della sentenza Rosado Santana del 2011: deve essere esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive. Nel caso specifico si trattava di valutare l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro temporaneo e la possibilità del suo computo ai fini dell'accesso a un bando di concorso che li escludeva dai requisiti (il bando precisava che "non saranno presi in considerazione i servizi che risultano precedentemente prestati in qualità di personale temporaneo o a contratto presso qualsiasi amministrazione pubblica").

La protezione contro le discriminazioni è uno degli ambiti in cui il diritto dell'UE incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini dell'Unione. Il quadro esauriente definito dalle direttive antidiscriminazione dell'UE informa il panorama del diritto europeo in materia di discriminazione ormai da oltre un decennio.

Corte di Giustizia, Glatzel vs. Freistaat Bayern, 22 maggio 2014, causa C-356/12 "Il principio della parità di trattamento, sancito dall'articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell'Unione e il principio di non discriminazione enunciato all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta ne è una particolare espressione. Per giurisprudenza costante della Corte, tale principio impone al legislatore dell'Unione, conformemente al disposto

dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato”

2000/78/CE: "quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Nel caso dei forestali si registra: Discriminazione diretta: a causa della presenza di uno dei fattori di protezione, il lavoratore è trattato meno favorevolmente di quanto lo sarebbe stata un'altra persona in situazione analoga vi sono, dunque, due trattamenti diversi nei confronti di due soggetti uno dei quali, portatore del fattore di protezione, subisce il trattamento deteriore.

La normativa italiana è sproporzionata nella misura in cui esclude totalmente la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti nell'ambito di contratti a tempo determinato al fine di determinare l'anzianità al momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.».

La detta disposizione non ha un'esistenza indipendente, in quanto vale unicamente per «il godimento dei diritti e delle libertà» da essa sancito. Infatti, come costantemente dichiarato dalla Corte Edu, l'art. 14 CEDU integra le altre clausole normative della Convenzione e dei suoi Protocolli. In particolare, le doglianze mosse sotto il profilo dell'art. 14 della Convenzione vengono formulate, in combinato disposto con le altre norme sostanziali della Convenzione preposte a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Per discriminazione — secondo la giurisprudenza convenzionale — si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili (Ex multis, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, § 58; 11 giugno 2002, Willis contro Regno Unito, § 48).

Ai fini di tale disposizione, una distinzione è discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito (Ex multis, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, § 59; 25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria, § 30; 1° febbraio 2000, Mazurek contro Francia, § 46 e 48.)

In altri termini, il concetto di discriminazione ingloba, di solito, i casi in cui un individuo o un gruppo si vede trattato meno bene di un altro, senza valida giustificazione, anche se la Convenzione non richiede il trattamento più favorevole.

La Repubblica italiana e la Regione siciliana ad oggi non hanno mai fornito le reali cause che hanno determinato la disparità di trattamento tra i docenti della scuola statale che hanno ottenuto la stabilizzazione (pur con minori anni di servizio) ed i lavoratori forestali siciliani che oggi, con maggiori anni di servizio sono costantemente precarizzati.

La disparità di trattamento di cui il ricorrente è stato oggetto non presenta, quindi, alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

Da qui la riscontrata violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, essendo stato il ricorrente privato, per motivi discriminatori, di un valore patrimoniale di cui avrebbe goduto, in assenza delle ingiustificabili ed irragionevoli limitazioni ai diritti fondati su una categoria lavorativa di appartenenza.

Ciò, in linea con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell'individuo che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva

IV: Esposizione relativa ai requisiti di cui all'art. 35 della Convenzione

Quanto alla condizione relativa alla ricevibilità interna definitiva si rappresenta che rispetto alla violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell'ordinamento interno *ut supra* rappresentato alcuna forma di tutela in Via giudiziaria. Come implicitamente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, esiste il divieto di conversione nel pubblico impiego. Propongono – quale misura alternativa alla conversione, vietata nel pubblico impiego – la indennità forfettaria onnicomprensiva. Si tratta di indennità diretta al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro nel settore privato. Ma è prevista, tuttavia, “nei casi di conversione”, che – per quel che qui interessa – risulta vietata nel pubblico impiego.

Tanto basta per concludere che l'ordinamento italiano – quale risulta, appunto, dalla sentenza investita dal rinvio pregiudiziale – non prevede misure alternative alla

conversione conformi al diritto dell'Unione. Con la conseguenza che contrasta – con il diritto dell'Unione – anche il divieto di conversione nel pubblico impiego, che è previsto dallo stesso ordinamento italiano”.

Le ultime considerazioni rese rispetto alla violazione dell'art. 14 sono, invero, decisive, anche in ordine al rispetto dell'obbligo procedurale del previo esaurimento delle vie interne di ricorso giurisdizionale, di cui all'art.35 della Convenzione europea dei Diritti Umani, il quale, per l'appunto, è modulato in rapporto all'effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che il ricorrente a Strasburgo non è obbligato ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili), il cui esito non fosse prevedibilmente positivo per lo stesso ricorrente. In tale contesto ben s'inserisce la controversia sottoposta all'adita Corte: nel caso di specie, al di là della circostanza che sia stato o meno esperito un qualche rimedio interno, onde denunciare la violazione dei suoi elementari diritti al rispetto della vita familiare, del divieto di lavoro obbligatorio e dei propri beni, oltre che del rispetto del principio di non discriminazione, vi è la palese constatazione che tali rimedi non sono efficaci sul piano pratico in una situazione di continua emergenza, per il quale il Governo adotta piani straordinari e, dunque, perennemente in deroga. Strumenti, che, se volti a tamponare le crisi ed a porre le basi di una nuova ed ennesima fase di organizzazione, gestione e funzionamento dei rapporti di lavoro dei precari della forestale, non eliminano i danni e le responsabilità del Governo nazionale e regionale per i comportamenti tenuti e gli atti normativi ed amministrativi emanati, che si sono rilevati senza esito e, comunque, in danno della ricorrente, costretta, suo malgrado, a svolgere il suo servizio a favore della collettività con un immanente senso di precarietà e nella nuova situazione di precariato di ruolo. Violazioni continue dei diritti della ricorrente che, da un lato, superano la regola del termine semestrale per ricorrere alla Corte europea; dall'altro, integrano certamente il superamento della soglia minima di gravità che giustifica l'esame della stessa da parte della CEDU, che si sostanzia nel principio del c.d. pregiudizio importante.

Pertanto ad oggi non è possibile adire l'autorità italiana atteso l'orientamento di chiusura assunto dalla Corte di Cassazione che impedisce di riscontare nell'ordinamento interno italiano strumenti di tutela per la fattispecie in esame delle libertà e dei diritti della cui violazione si dogliono i ricorrenti in questa sede.

V. Esposizione relativa all'oggetto del ricorso e domande provvisorie per un'equa soddisfazione

Tutto ciò premesso

- Accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;
- Verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- Fatte salve eventuali deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 41 della medesima convenzione ed in considerazione della circostanza che il diritto interno non consente di rimuovere le conseguenze di tali violazioni una equa

soddisfazione della parte lesa in termini di pubblica condanna dello Stato italiano per aver violato i diritti sanciti dall'art. della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

Chiede, altresì, di condannare lo Stato italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA

Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA

1. Certificato di servizio ricorrente.
2. Documento di identità.

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA

Il/La sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

Luogo data firma

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONSIGLIO D'EUROPA

STRASBURGO – FRANCIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____

Il _____ e domiciliato/a in _____

Con la presente conferisce speciale

Procura

All'avvocato Angela Maria Fasano con studio in Palermo nella Via Catania 42 C

Affinché lo/a rappresenti e difenda dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'istaurando procedimento introdotto con ricorso individuale per l'accertamento e la condanna dello Stato italiano per la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in virtù della disparità di trattamento cui è soggetto.

All'uopo conferisce al nominato rappresentate ogni potere e facoltà previsto dalle regole di procedura dinanzi a Codesta Corte.

Luogo e data _____ in fede _____